

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. CXXVIII
n. 23

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO
DELLA REGIONE ABRUZZO

(ANNO 2009)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal Difensore civico della regione Abruzzo

—————
Comunicata alla Presidenza il 31 marzo 2010
—————

INDICE

PREMESSA	Pag.	5
1.1 AFFARI FINANZIARI	»	21
1.1.1 <i>Il Difensore Civico ottiene la cancellazione di una cartella esattoriale emessa a seguito di una serie di errori dell'Amministrazione Comunale</i>	»	22
1.1.2 <i>Non è previsto il rimborso del bollo auto, in caso di rottamazione dell'autoveicolo successiva al pagamento</i>	»	24
1.1.3 <i>Errata applicazione aliquote ICI</i>	»	25
1.1.4 <i>Rimborso tasse di partecipazione a concorso pubblico</i>	»	27
1.1.5 <i>Rimborso retta asilo nido pagata in eccedenza ..</i>	»	28
1.2 AGRICOLTURA, INDUSTRIA, COMMERCIO, ENERGIA	»	30
1.2.1 <i>Le norme sull'uso civico devono essere uniformi su tutto il territorio regionale</i>	»	30
1.2.2 <i>Gestione dei beni agro-silvo-pastorali a favore degli operatori locali di settore</i>	»	32
1.2.3 <i>Canone di depurazione</i>	»	36
1.2.4 <i>Finanziamenti DOCUP ABRUZZO – Tante Aziende richiedono l'intervento del Difensore Civico ..</i>	»	39
1.3 SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE	»	42
1.3.1 <i>Liste di attesa per visite presso le ASL</i>	»	43
1.3.2 <i>Il Difensore Civico evita la soppressione di un consultorio familiare</i>	»	44
1.3.3 <i>Il Difensore Civico dalla parte dei diversamente abili per il trasporto pubblico gratuito</i>	»	46
1.4 DIRITTO ALLO STUDIO E PROMOZIONE CULTURALE	»	48
1.4.1 <i>Erogazione fondi per trasporto disabili</i>	»	48

1.5	IMPIEGO PUBBLICO E PREVIDENZA	Pag.	50
1.5.1	<i>Liquidazione indennità buonuscita – Termine prescrizione.</i>	»	51
1.6	LAVORI PUBBLICI, POLITICA DELLA CASA ED URBANISTICA	»	53
1.6.1	<i>Costruzione impianto eolico – Pagamento indennità esproprio</i>	»	54
1.6.2	<i>Recupero abitativo dei sottotetti – Sono dovuti gli oneri concessori</i>	»	55
1.6.3	<i>Variante piano particolareggiato centro storico – Occorre verifica interesse culturale della Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici</i>	»	58
1.6.4	<i>Passo carrabile – Obbligo autorizzazione per accesso ai box di autorimessa</i>	»	59
1.6.5	<i>Sicurezza degli edifici scolastici</i>	»	61
1.6.6	<i>Gli oneri per la messa in sicurezza dell'impianto a GPL sono a carico dell'assegnatario</i>	»	62
1.7	DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI	»	64
1.7.1	<i>L'estrazione di copia è esente da imposta di bollo</i>	»	67
1.7.2	<i>Consiglieri Comunali – Le difficoltà di informazioni richieste sono spesso legate ad eccesso di carico lavoro</i>	»	68
1.7.3	<i>Ordinanza del Sindaco di divieto esibizione atti – Illegittimità e irrilevanza</i>	»	69
1.7.4	<i>Atti soggetti a pubblicazione – L'istante non deve esplicitare l'esistenza dell'interesse</i>	»	70
1.7.5	<i>Richiesta di riesame disattesa – Non condivisibili le motivazioni dell'Amministrazione</i>	»	71
1.8	VARIE.	»	73
1.8.1	<i>Vendita patrimonio immobiliare – Necessità asta pubblica</i>	»	73
1.8.2	<i>Verbal di Commissione decentrata – Rettifica atti di approvazione</i>	»	74
	APPENDICE.	»	76

PREMESSA

Signor Presidente del Senato della Repubblica,

la consueta Relazione annuale sull'attività svolta dal Difensore Civico Regionale dell'Abruzzo, prevista dall'art. 6 della Legge Regionale n°126 del 1995, istitutiva della figura dell'Ombudsman, recepito dall'art. 82 dello Statuto della Regione approvato nel 2007, sarà, quest'anno, condizionata da un evento e da una circostanza.

L'evento è rappresentato dal drammatico sisma che ha colpito L'Aquila.

Al di là, infatti, del trauma sociale che una tale tragedia ha rappresentato e, in parte, ancora rappresenta, essa ha costituito un oggettivo, violento e forte impedimento allo svolgersi delle normali attività dell'Istituzione.

Ciò, per due ordini di motivi: il primo, costituito dalla pressoché totale distruzione della sede fisica degli uffici, con conseguente impossibilità, nel periodo immediatamente successivo al sisma, di svolgere addirittura la normale, quotidiana attività, ripresa faticosamente dopo alcune settimane, all'interno di

strutture mobili e fornite dei soli mezzi essenziali, unicamente grazie alla abnegazione ed alla intelligente dedizione degli addetti tutti all'Ufficio.

Il secondo, rappresentato dall'oggettivo abbattimento del numero dei ricorsi presentati dalle popolazioni colpite le quali, a causa di una naturale scala di priorità, ha dovuto provvedere ad esigenze primarie di sopravvivenza.

Solo successivamente e grazie alle sistemazioni, nemmeno provvisorie, fornite dallo Stato, le popolazioni colpite stanno faticosamente riprendendo rapporti ed interrelazioni sociali, in virtù dei quali anche le richieste di accesso all'intervento del Difensore Civico hanno ripreso ad affluire, pur se ancora condizionate, nella loro natura e caratteristica, dal pressoché totale azzeramento delle attività socio economiche della città dell'Aquila e delle altre realtà del comprensorio.

La circostanza è, invece, rappresentata dallo scadere del mandato del Difensore Civico e dalla elezione del nuovo il quale, insediatosi nel novembre scorso, per una corretta regola di continuità amministrativa, provvede, in questa sede, ad illustrare

una attività svolta da altri e nell'ambito delle ricordate oggettive difficoltà operative.

Fatto che non ha, di per sé, rilevanza, in riferimento al resoconto delle attività concretamente svolte, per le quali sono di prezioso supporto coloro che, all'interno degli Uffici, ne hanno seguito la effettiva evoluzione ed a cui, ancora, è necessario riconoscere grande professionalità, sol che si consideri, ad esempio, che per il recupero, ancorché parziale, degli archivi dell'attività svolta, gli addetti hanno operato personalmente sotto le macerie e con l'aiuto dei Vigili del Fuoco.

Di contro, la richiamata circostanza assume un suo diverso rilievo, in relazione alle future scelte circa le ipotesi di sviluppo dell'istituto del Difensore Civico, sia in senso orizzontale, nei rapporti, cioè, con le altre Istituzioni Civiche regionali, che in senso verticale, per le relazioni con le Istituzioni della Difesa Civica europea, per un verso, e dei legami con la difesa civica in ambito locale, per l'altro.

E su questi argomenti, ritengo sia opportuno e corretto, in questa mia prima Relazione, offrire, nel rispetto del lavoro svolto da chi mi ha preceduto, più che resoconti e consuntivi tecnici,

peraltro egregiamente sviluppati, come detto, dai tecnici dell'Ufficio, una analisi, certo non approfondita quanto meriterebbe, della Istituzione e, sommessamente, osservazioni e proposte di carattere generale.

Preliminarmente, appare necessario mettere in luce una clamorosa anomalia della normativa italiana sulla Difesa Civica, rispetto a quella delle altre singole Nazioni europee e della stessa Istituzione Europea, nelle quali è in atto una forte rivalutazione della Risoluzione 80/1999, con cui il Consiglio d'Europa ha fornito a tutti gli Stati membri chiare e risolutive sollecitazioni alla istituzione dell'Ombudsman.

Tant'è che, tra le indicazioni obbligatorie fornite ai nuovi Stati membri, in procinto di entrare o appena entrati nella UE, vi è proprio la necessaria costituzione dell'Ombudsman, nelle sue varie articolazioni.

D'altronde, esiste da decenni una Rete internazionale dell'Ombudsman, che riunisce i Difensori Civici, sia di livello nazionale che regionale, in Europa e nel mondo, riconosciuta dal Consiglio d'Europa.

Delinea, quindi, una pesante controtendenza dell'Italia rispetto agli altri Paesi occidentali, la anomalia dell'orientamento alla riduzione delle espressioni della difesa civica se non, addirittura, di eliminarne, piuttosto che regolamentarle, le articolazioni comunali, che rappresentano in fondo, le istituzioni territoriali di prossimità.

Una tale, preoccupata convinzione è stata espressa unanimemente anche in sede di Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici Regionali, del cui Esecutivo mi onoro di far parte, nella riunione di Roma dello scorso febbraio, alla presenza della Delegazione spagnola, in persona del Difensore Civico della Catalogna, dott. Rafael Ribò i Massò, intervenuto quale Direttore dell'IOI – International Ombudsman Institute.

Anche la successiva riunione del Coordinamento nazionale, ha dovuto prendere atto di tale anomala tendenza della legislazione italiana rispetto all'indirizzo europeo e di una sua necessaria ed urgente correzione, alla presenza del Prof. Giovanni Conso, Presidente emerito della Corte Costituzionale, il quale ha espresso ai presenti la Sua alta condivisione circa le preoccupazioni

espresse, anche alla luce del dettato dell'art. 2, c. 168, lett. b del D.L. n°2/2010.

Infatti, come ha intelligentemente sintetizzato Alessandro Barbetta, Ombudsman della Città di Milano e Coordinatore dei Difensori Civici Metropolitan, lo sradicamento del Difensore Civico dal Comune comporta il suo snaturamento.

Va infatti ricordato che il Difensore Civico ha due finalità essenziali e di pari valore:

1. la tutela dei diritti dei cittadini rispetto all'azione dell'Ente che lo ha eletto;
2. la funzione propositiva nei confronti dell'Amministrazione per il miglioramento dell'attività amministrativa.

Esiste, allora, nella nostra legislazione, una discrasia allarmante rispetto agli orientamenti legislativi della Unione Europea, recepiti, in modo pressoché unanime, dagli Stati membri.

La ragione profonda di tale situazione, in effetti, può forse ricercarsi nel fatto che la figura dell'Ombudsman, estranea al nostro Diritto recente (ma non a quello romano),

importata dal diritto anglosassone, è stata recepita dal nostro sistema giuridico come un elemento concettuale subito, più che accolto.

Prova ne sia, la disorganicità della legislazione istitutiva del Difensore Civico, qui di seguito sintetizzata:

1. livello nazionale: figura non prevista dal nostro ordinamento;
2. livello regionale e delle Province autonome:
Friuli e Venezia Giulia, Sicilia: non hanno legge istitutiva
Puglia e Calabria: hanno legge ma il Difensore Civico non è stato mai eletto;
Umbria: ha legge ma, cessato il Difensore Civico, non ne è mai stato nominato un altro;
3. livello provinciale (figura facoltativa)
con Difensore Civico attivo: 37 su 110;
4. livello comunale (figura facoltativa)
comuni capoluogo di provincia: 52 su 110
sono dotati di Difensore Civico.

Orbene, non è certo questa la sede per approfondire ulteriormente una tale problematica ma lo è sicuramente per indicarne le anomalie e le connessioni, riflessi immediati e diretti sulla attività anche di questo Difensore Civico.

Appare, infatti, strettamente collegata, se non addirittura consequenziale, alla situazione appena descritta, una riflessione che offre, a mio modesto avviso, una chiave di lettura piuttosto precisa circa il clima complessivo di distrazione, se non di indulgente tolleranza, in cui il Difensore Civico svolge il suo mandato.

Non è stata mai concepita, sviluppata ed attuata, infatti, a livello nazionale e tantomeno a livello locale, una qualsiasi forma di divulgazione o di organica diffusione nei confronti della opinione pubblica, della conoscenza di questa Istituzione. E ciò, a differenza delle altre Nazioni europee e non solo, in cui, per tradizione o per cultura acquisita, una tale campagna di comunicazione è stata effettuata e ripetutamente sostenuta attraverso i mass media.

Per l'effettivo perseguimento, infatti, dei fini che la istituzione della Difesa Civica si propone, nelle sue molteplici articolazioni, è

assolutamente necessario ciò che, come detto, finora è totalmente mancato, sia in termini di organica azione istituzionale, sia in termini di progetto di singole realtà, salvo sporadiche ed estemporanee iniziative di buona volontà: **una efficace, profonda ed strutturale azione di promozione, divulgazione e conoscenza della figura del Difensore Civico e di tutto ciò che la sua funzione può rappresentare, anche in termini di deflazione delle attività giurisdizionali.**

Entrando, a questo punto, in un ambito di più stretta pertinenza della Istituzione Civica Regionale abruzzese, è necessario immediatamente riconoscere, con qualche preoccupazione, che la situazione non può che essere lo specchio fedele della condizione nazionale sopra descritta.

I cittadini abruzzesi, nella stragrande maggioranza, conoscono appena superficialmente o ignorano del tutto non solo il ruolo ma persino l'esistenza del Difensore Civico e, quindi, di ciò che per essi la tutela civica può fare.

Nella profonda convinzione, allora, che, al fine di attribuire una valenza istituzionale adeguata ed un **ruolo concretamente utile** a questa Istituzione statutaria regionale, sia prioritariamente

necessario allargare, quanto più possibile, la platea dei potenziali utenti dei servizi e delle garanzie che essa può fornire e che, per combattere questa situazione di ignoranza, si debbano consequenzialmente adottare iniziative specifiche, mirate e dirette alla divulgazione della conoscenza della figura e del ruolo del Difensore Civico, ho impegnato, appena insediato, una parte del budget attribuito a questo Ufficio, nella programmazione di una serie di eventi, inizialmente nelle quattro Città capoluogo di Provincia dell'Abruzzo, per poi estenderli gradatamente alle realtà cittadine più importanti, ivi comprese quelle che hanno una convenzione con il Difensore Civico regionale, accompagnati da una azione promozionale supportata da manifesti e materiale informativo che ne illustri, con parole semplici, le prerogative e le potenzialità.

Questi avvenimenti consentiranno certamente una più congrua ridefinizione istituzionale del ruolo del Difensore Civico regionale ed, auspicabilmente, ad accendere un interesse finalmente diverso e più attento, attraverso l'alto livello delle personalità che saranno invitate alle manifestazioni, e la forte

presenza dei cittadini la cui partecipazione sarà adeguatamente stimolata.

Un secondo obiettivo che ho posto come prioritario agli Uffici ed a me stesso, è costituito dalla rivalutazione e dal potenziamento delle Sedi periferiche provinciali, attraverso l'adeguamento delle strutture minime di dotazione, attualmente, e non da ora, assolutamente carenti, ed un calendario settimanale di giorni di presenza certa e fissa del Difensore Civico, a disposizione del pubblico presso gli Uffici provinciali.

Appare evidente, d'altronde, che, ove la campagna di divulgazione dia i frutti auspicati, con il conseguente incremento, prevedibilmente notevole anche in considerazione della loro gratuità, delle richieste di intervento del Difensore Civico, le strutture provinciali, che ne sono l'espressione territoriale, dovranno essere in grado di accogliere ed istruire le richieste dei cittadini.

Terzo ed ultimo obiettivo, collegato anch'esso ai precedenti, è costituito dalla creazione di una rete informatica chiusa ed autonoma, per ovvi motivi di sicurezza e di privacy, che colleghi le sedi provinciali a quella principale posta all'Aquila e che consenta di trasformare alcune funzioni di base (anagrafe, registrazione, gestione, archiviazione), che oggi avvengono ancora attraverso produzione e lavorazione di materiale cartaceo, in procedure informatiche, con grande risparmio di energie, materiale e con sicura, maggiore efficienza.

Per il raggiungimento di questo traguardo, al quale si stanno dedicando in modo solerte i responsabili del Settore informatico del Consiglio regionale, abbiamo avuto la disponibilità del Difensore Civico della Lombardia che ha concesso gratuitamente la disponibilità dei programmi già testati e da quell'Ufficio attualmente utilizzati.


Concludo queste non consuete premesse con l'auspicio che una più estesa e profonda conoscenza della figura del Difensore Civico e delle sue prerogative e potenzialità, porti a comprendere come la sua azione possa comportare un reale effetto deflativo sulla

conflittualità tra cittadini ed Ente pubblico e, quindi, rappresentare un contributo alla ricostruzione di un patto di civiltà, che appare ogni giorno più necessario.


L'Aquila, 31 marzo 2010

Avv. Giuliano Grossi


Casi trattati per materia




Tempi di evasione pratiche




Monitoraggio contatti



Casi trattati per Provincia




Enti destinatari dell'intervento




1.1 AFFARI FINANZIARI

Affari Finanziari



Stato delle pratiche



Per il 2009 il numero delle richieste di intervento in materia di affari finanziari è stato abbastanza corposo.

Tutti gli Enti interpellati hanno fornito puntuale riscontro alle richieste dell'Ufficio e si sono dichiarati disponibili a dare chiarimenti in merito alle problematiche analizzate.

1.1.1 Il Difensore Civico ottiene la cancellazione di una cartella esattoriale emessa a seguito di una serie di errori dell'Amministrazione Comunale

Si rivolgeva all'Ufficio un cittadino residente all'estero, nel tentativo di dirimere una controversia sorta con l'Ufficio Tributi di un Comune abruzzese, relativa a continue richieste di pagamento dell'ICI su un immobile che non risultava essere di sua proprietà.

La vicenda si protraeva già da diversi anni, nonostante le diverse segnalazioni inoltrate agli uffici comunali competenti.

Il Difensore Civico interveniva nella vicenda e rilevava un primo problema derivante dall'inesattezza nella trascrizione del cognome dell'utente.

Il Comune, inoltre, aveva provveduto ad iscrivere ipoteca sull'immobile di proprietà dell'interessato, nonostante questi avesse regolarmente provveduto ai pagamenti.

Il Difensore Civico sottolineava che, poiché l'iscrizione ipotecaria costituisce una pregiudizievole limitazione alla piena disponibilità della proprietà dell'intestatario dell'immobile, dovrebbe in generale essere attuata solo dopo attente e ripetute verifiche sulla sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto.

Proprio l'omissione delle evidenziate verifiche ha dato luogo alla questione in esame, in quanto la procedura era stata eseguita a distanza di oltre un anno dal momento in cui l'immobile in contestazione era stato "soppresso per duplicato".

Tale ipoteca, inoltre, era stata erroneamente iscritta su un "sub" diverso da quello oggetto di contestazione, di proprietà dello stesso soggetto.

L'Ufficio invitata pertanto il Comune ad agire in autotutela, procedendo alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, senza alcuna spesa a carico del richiedente.

A seguito dell'intervento del Difensore Civico, la Società di gestione, incaricata dal Comune, provvedeva alla cancellazione e al discarico della cartella esattoriale.

1.1.2 Non è previsto il rimborso del bollo auto, in caso di rottamazione dell'autoveicolo successiva al pagamento

Si rivolgeva all'Ufficio un utente chiedendo il rimborso del bollo auto pagato regolarmente, in quanto, dopo pochi giorni dal pagamento, a seguito di un incidente stradale, si vedeva costretto alla rottamazione dell'auto; l'interessato si era rivolto all'Ufficio competente della Regione, che gli aveva negato tale rimborso.

Il Difensore Civico, purtroppo, non poteva che confermare quanto dichiarato dall'Ufficio competente in relazione al mancato rimborso; infatti, dall'1.1.99, la competenza in materia di tasse automobilistiche è stata trasferita dal Ministero delle Finanze alle Regioni a Statuto Ordinario e alle Province Autonome di Bolzano e Trento.

Pertanto, escluse alcune regole generali che rimangono uguali per tutte le regioni, nei casi di condono, proroghe o richieste di esenzione o rimborso, bisogna far riferimento esclusivamente alla regione di residenza del richiedente.

Molte regioni italiane hanno previsto la possibilità, per il contribuente che perda il possesso del proprio veicolo per furto o rottamazione durante il periodo in cui la tassa automobilistica è in corso di validità, di richiedere il rimborso della quota parte di tassa regolarmente versata; diversamente, nella Regione Abruzzo, non vi è alcuna disposizione che abbia regolamentato la medesima possibilità e pertanto la tassa non è rimborsabile.

1.1.3 Errata applicazione aliquote ICI

Si rivolgeva all'Ufficio un cittadino che aveva ricevuto dal Comune alcuni avvisi di accertamento ICI, per gli anni dal 2003 al 2006.

L'interessato segnalava che in tali avvisi il Comune aveva applicato un'aliquota più alta rispetto a quella fissata per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

Veniva precisato inoltre che l'immobile in questione, nonostante catastalmente diviso in due subalterni, in quanto acquisito in due momenti diversi, costituiva comunque un'unica unità abitativa, nella quale il nucleo familiare del cittadino aveva stabilito la sua dimora abituale.

Il Difensore Civico interveniva presso il Comune precisando che il concetto di abitazione principale non deve essere necessariamente legato a quello di unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio né, di conseguenza, appare limitato ad una sola unità come identificata catastalmente, ma viene in rilievo, esclusivamente per la speciale considerazione, da parte del legislatore, dello specifico uso quale "abitazione principale" dell'immobile nel suo complesso.

La Corte di Cassazione, in tema di agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" ha ribadito che il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come "abitazione principale" non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota prevista per l'abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle

unità catastali ma la prova dell'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile considerato nel suo complesso (Cass. N. 563/1993, Cass. N. 5433/1998, Cass. Civ. Sez. V n. 25902/2008).

Tale orientamento è confermato tra l'altro anche dalle numerose sentenze delle Commissioni tributarie regionali che, nello specifico, hanno ribadito la prevalenza dell'utilizzazione di fatto dell'immobile composto da più subalterni e nel suo complesso destinato ad abitazione principale, rispetto alle risultanze catastali.

Alla luce di tali considerazioni, l'Ufficio invitava il Comune a voler verificare la fondatezza della richiesta di pagamento.

Successivamente, l'interessato comunicava che l'intervento del Difensore Civico aveva risolto positivamente la questione.

1.1.4 Rimborso tasse di partecipazione a concorso pubblico

Si rivolgeva al Difensore Civico un cittadino che aveva presentato domanda di partecipazione ad un concorso pubblico presso un Comune della Regione, specificando che dopo aver provveduto al pagamento della relativa tassa concorsuale, aveva ricevuto la comunicazione di esclusione per

superamento dei limiti di età.

Chiedeva pertanto il rimborso della tassa e degli interessi legali maturati.

Il Comune, malgrado fosse trascorso già un anno dalla richiesta, non aveva fornito alcun riscontro.

L'Ufficio interveniva presso il Comune e, dopo vari solleciti, l'utente riceveva il rimborso della tassa e dei relativi interessi.

1.1.5 Rimborso retta asilo nido pagata in eccedenza

Si rivolgeva all'Ufficio il genitore di una bimba di pochi mesi, che frequentava l'asilo comunale, pagando la relativa retta mensile.


L'interessato aveva corrisposto rette mensili di importo superiore a quanto stabilito da una delibera di Giunta Comunale, nella quale era indicato che i nuclei familiari con più di 5 componenti hanno diritto ad un abbattimento della retta pari all'80% della stessa.

Inoltre lo stesso aveva da svariato tempo richiesto informazioni sullo stato della pratica di rimborso, senza ricevere alcun riscontro in merito.

Il Difensore Civico interveniva presso il Comune interessato, e, nel giro di poche settimane, l'istante riceveva la comunicazione di avvenuta emissione del mandato di pagamento, relativo al rimborso del maggior importo pagato, con contestuale e coerente rideterminazione dell'importo della retta in conformità delle riduzioni previste dal regolamento comunale.

1.2 AGRICOLTURA, INDUSTRIA, COMMERCIO, ENERGIA

Stato delle pratiche



1.2.1 Le norme sull'uso civico devono essere uniformi su tutto il territorio regionale

Un'Associazione di difesa dei consumatori si rivolgeva all'Ufficio a sostegno della tesi di alcuni cittadini abruzzesi, proprietari di terreni edificabili e non, sui quali gravava l'uso civico.

Si evidenziava, in particolare, che alcune amministrazioni comunali applicavano norme in base alle quali venivano ridotti i

valori delle aree (L.R. n. 68/99), mentre altri Comuni, pur in presenza delle LL.RR. n. 16/2006 e n. 6/2005 (che prevedono agevolazioni ulteriori rispetto alle norme precedenti), non hanno ritenuto di applicare le citate ultime due leggi).

L'Associazione chiedeva al Difensore Civico di intervenire per garantire l'uniformità nell'applicazione delle norme in ambito regionale.

Il Difensore Civico interessava della questione il competente Assessorato alle Politiche Agricole, sottolineando che il testo legislativo in questione risultava poco chiaro e suggeriva, pertanto, l'opportunità di emanare una circolare esplicativa indirizzata a tutti i Comuni abruzzesi, per fornire linee interpretative finalizzate ad una applicazione uniforme delle disposizioni in esame su tutto il territorio regionale.

1.2.2 Gestione dei beni agro-silvo-pastorali a favore degli operatori locali di settore

Il titolare di un'azienda agricola si rivolgeva a questo Ufficio per segnalare quanto segue:

- l'interessato avanzava istanza presso il Comune di residenza per l'assegnazione, anche per l'anno 2008, degli stessi prati pascolo ad uso civico concessi per il 2007, chiedendo contestualmente l'autorizzazione per la realizzazione di una recinzione "leggera e temporanea" – costituita da pali in legno (castagno) conficcati nel terreno – necessaria sia per il contenimento degli ovini che per la mungitura, lavorazione e trasformazione del latte crudo in prodotti derivati, atteso che nelle immediate e ragionevoli distanze non vi sono "stazzi" da poter utilizzare; a seguito di tale domanda l'Ente chiedeva di produrre una planimetria catastale con l'indicazione del sito ove sarebbe stata realizzata la recinzione per la stabulazione degli animali;
- con successiva lettera il richiedente inviava la stessa planimetria, fornendo anche ulteriori specificazioni

sulle imprescindibili necessità di realizzare la menzionata recinzione precaria; il Comune – a seguito di una deliberazione di G.C. comunicava all'interessato l'avvenuta assegnazione dei pascoli, rinviando a successive informazioni le determinazioni per l'uso delle aree da destinare a ricovero e stabulazione degli animali, riserva che è stata sciolta negativamente con successiva comunicazione, nella quale non veniva fornita la benché minima motivazione in ordine alle disattese particolari esigenze rappresentate dal richiedente;

- con successiva nota, accompagnata da uno specifico parere igienico-sanitario rilasciato da una biologa, l'esponente formulava ulteriori argomentazioni – riguardo all'impossibilità di utilizzare gli "stazzi" esistenti – al fine di ottenere l'invocata autorizzazione per la realizzazione della recinzione provvisoria e, ciò, anche in analogia con altri casi nei quali era stata rilasciato lo stesso permesso;
- tutto ciò veniva vanificato da una nuova lettera, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune

insisteva nel diniego, ritenendo ineludibile l'accorpamento delle mandrie mediante la fruizione degli "stazzi" esistenti, senza tenere invece in alcuna considerazione le molteplici e preponderanti ragioni ed argomentazioni addotte dal richiedente;

- veniva inoltre chiesta alla Direzione Agricoltura della Giunta Regionale di procedere alla reintegra delle terre occupate; operazione questa non avvenuta "in quanto non vi era certezza della natura demaniale";
- l'epilogo sfocia in un'ordinanza, con la quale – ignorando completamente le ragioni, gli intendimenti, i giudizi ed i pareri che avevano portato l'interessata ad erigere la provvisoria recinzione – viene comminata una sanzione solo perché lo stesso recinto sarebbe stato rimosso a conclusione della stagione dell'alpeggio.

Il Difensore Civico chiedeva notizie in merito, tenendo conto, in particolare, che:

1. nell'ordinanza non erano stati valutati affatto i preminenti aspetti legati all'impossibilità di utilizzo degli "stazzi" esistenti, sia perché saturi che per la notevole distanza,

- percorribile in circa 90 minuti, tempo questo che non consente il tassativo rispetto delle più recenti norme di igiene sugli alimenti (Reg. 852/04);
2. la L.R. n. 95/00, recante norme per lo sviluppo delle zone montane, all'art. 17 detta particolari disposizioni agevolative nella gestione dei beni agro-silvo-pastorali a favore degli operatori locali del settore; previsioni queste trasfuse e ribadite anche negli artt. 2, 11, 12, 13 e 14 dello Statuto tipo delle Amministrazioni Separate dei beni di uso civico, approvato dalla Regione Abruzzo con deliberazione della G.R. n. 205 del 10.2.99;
 3. le norme contenute nel Regolamento dell'Ente, risalente al 1930, sembrano superate, almeno in parte, dalle più recenti disposizioni legislative e normative emanate sia nella specifica materia che in quelle igienico-sanitarie.

Il Comune replicava al Difensore Civico, condividendo appieno le osservazioni dell'Ufficio, circa una indifferibile revisione ed aggiornamento normativo del vigente regolamento per la concessione dei pascoli e, in tal senso comunicava, che era in via

di elaborazione uno schema di regolamento da proporre all'esame del Consiglio Comunale.

Con la citata proposta di regolamento si suggeriva l'adozione di nuove regole per l'utilizzo degli stazzi esistenti e per la creazione di nuovi.

Pur in questo clima di dichiarazione di intenti, peraltro, il ricovero del bestiame in un'area non autorizzata ha comunque, costretto il Comune a sanzionare il titolare della ditta.

1.2.3 Canone di depurazione

L'Ufficio riceveva numerose contestazioni in merito al pagamento delle fatture relative al consumo idrico dove veniva quantificata la quota dovuta per il canone di depurazione, anche per le zone prive del relativo impianto.

Il Difensore Civico ha sottoposto all'attenzione dei Comuni abruzzesi, dei commissari straordinari degli ATO e dei gestori del servizio idrico, la sentenza n. 335/08 con cui la Corte Costituzionale, risolveva definitivamente e positivamente l'annosa questione in favore dei contribuenti.

La Corte Costituzionale, infatti, chiamata a giudicare sulla legittimità del pagamento della quota in oggetto, a seguito del ricorso presentato da un cittadino contro le somme versate all'azienda per un servizio non reso, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».

Il giudice delle leggi, inoltre, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».

La quota in questione, richiesta agli utenti della fornitura idrica, non configura infatti una tassa, ma il corrispettivo di un servizio che, nei casi in cui manchino gli impianti, non viene erogato. Tutto ciò viola l'articolo 3 della Costituzione in quanto discrimina chi paga la tariffa senza ricevere in cambio il servizio.

La sentenza in esame permette a coloro che non ricevono il servizio di depurazione delle acque, di chiedere il rimborso delle somme versate a tale titolo, in quanto indebitamente incamerate dagli Enti a fronte di un servizio inesistente.

Il Difensore Civico regionale ha invitato gli Enti interessati ad uniformarsi alla pronuncia della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, attraverso un immediato e concreto avvio della procedura di rimborso in favore dei contribuenti.

Gli Enti coinvolti nella vicenda assicuravano che avrebbero messo in atto tutte le azioni utili a pervenire ad una soluzione della questione, segnalando che sotto il profilo dei tempi e delle modalità di rimborso occorreva attendere l'emanazione del Decreto da parte del Ministero.

Tale decreto ha trovato tempi di adozione e di pubblicazione notevolmente dilatati.

Il Decreto ministeriale, infatti, è stato adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 30 settembre 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale soltanto in data 8 febbraio 2010, n. 31, con uno slittamento temporale di circa due anni dalla pronuncia della Corte Costituzionale.

Per quanto i tempi descritti non siano certamente idonei a tutelare e ristorare i cittadini per l'indebito versamento, i contribuenti, seppur con notevole ritardo, possono finalmente chiedere la restituzione della quota di tariffa pagata e non dovuta, riferita al servizio di depurazione.

1.2.4 Finanziamenti DOCUP ABRUZZO – Tante Aziende richiedono l'intervento del Difensore Civico

Numerose sono state le Aziende abruzzesi che si rivolgevano al Difensore Civico per richiedere un intervento, presso il competente Servizio della Giunta Regionale, al fine di ottenere il riesame dei provvedimenti di revoca dei finanziamenti DOCUP ABRUZZO.

In un caso specifico, ad esempio, il provvedimento di revoca del finanziamento era basato sulla erronea esclusione dalla rendicontazione di alcune fatture di acquisto di beni che, tuttavia, risultavano regolarmente quietanzate dalle società fornitrici, entro i termini previsti dal relativo bando.

Il Difensore Civico si attivava presso il competente Servizio, chiedendo di voler riesaminare la questione, nel pieno rispetto dell'equità e dell'oggettività valutativa, per verificare se le spese oggetto della richiesta, in base al regolamento, erano invece da ritenersi ammissibili.

A seguito dell'intervento del Difensore Civico, la Giunta regionale provvedeva ad archiviare il procedimento di revoca, e disponeva l'erogazione del contributo DOCUP nei confronti della Società.

In un altro caso la Società segnalava di aver ricevuto solo un'anticipazione del contributo e che, nonostante l'Ente avesse da tempo effettuato il sopralluogo per la verifica finale, la Regione non provvedeva ancora all'erogazione della somma residua.


Il Difensore Civico sottolineava le notevoli difficoltà per la Società, legate al mancato pagamento del saldo, tanto più che si

era provveduto anche all'assunzione di personale, al quale non era stato corrisposto lo stipendio.


Anche in questo caso, l'intervento dell'Ufficio contribuiva ad accelerare il pagamento, e, dopo pochi giorni, la Ditta comunicava di aver ricevuto quanto dovuto.

1.3 SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

Assistenza Sanitaria e Sociale



Stato delle pratiche



1.3.1 Liste di attesa per visite presso le ASL

Al pari degli anni precedenti, anche nell'anno 2009 il Difensore Civico è stato chiamato ad occuparsi del grave problema delle liste di attesa, sollecitato da un gran numero di cittadini che segnalavano gli eccessivi ritardi nell'erogazione di una serie di prestazioni diagnostiche, presso le Aziende Sanitarie Locali.

La situazione che gli interessati sottoponevano all'attenzione dell'Ufficio, peraltro ampiamente descritta anche da alcuni articoli pubblicati sulla stampa locale, nei quali erano riportati dati piuttosto allarmanti sui tempi di attesa necessari per effettuare esami diagnostici (otto mesi per una mammografia, sei mesi per una colonscopia), oltre ad essere in contrasto con la normativa di settore, compromette qualsiasi forma di prevenzione, violando il diritto costituzionale alla salute del cittadino.

Il Difensore Civico invitava pertanto le ASL interessate a voler fornire chiarimenti al riguardo, sollecitando un intervento volto al ripristino di tempi di attesa accettabili, nel rispetto delle disposizioni normative e dei diritti degli utenti.

Nel contempo, l'Ufficio auspicava un intervento della competente Direzione della Giunta regionale, eventualmente anche attraverso un'attività di vigilanza e controllo sulle ASL abruzzesi, per consentire un adeguamento delle stesse agli standard previsti dalla normativa di settore.

Le Aziende sanitarie fornivano riscontro alle richieste del Difensore Civico, segnalando che nonostante i notevoli problemi legati alla carenza di personale sicuramente insufficiente ad affrontare l'enorme numero di utenti che si rivolgono alle strutture pubbliche per la richiesta di prestazioni, avrebbero adottato ogni comportamento utile per ristabilire una situazione più in linea con la normativa di settore e, in via generale, con il diritto alla salute di ogni cittadino.

1.3.2 Il Difensore Civico evita la soppressione di un consultorio familiare

Si rivolgeva all'Ufficio un gruppo di cittadini abruzzesi, segnalando l'avvenuta soppressione di un Consultorio familiare operante nel proprio paese di residenza.

La citata soppressione, secondo quanto esponevano i cittadini, era in evidente contrasto con la disciplina del Piano Sanitario Regionale, che prevede un consultorio ogni 10.000 abitanti nelle zone rurali e montane.

Tra l'altro, la popolazione non era stata adeguatamente informata dell'accaduto e non erano state date notizie sulle strutture alternative a cui rivolgersi.

La Direzione Sanitaria della ASL competente, investita della questione, rispondeva al Difensore Civico comunicando che la decisione era stata assunta in quanto non si era riusciti a dotare il Consultorio di un organico pieno che avrebbe consentito l'apertura per 5 giorni a settimana.

Il servizio era garantito da soli due operatori (assistenti sociali, spesso peraltro costretti ad assentarsi dal servizio per attività presso scuole, ospedali, ecc.), non sufficienti quindi a garantire la piena operatività della struttura.

La dotazione organica del personale in servizio non permetteva di assegnare al consultorio ulteriori unità lavorative e inoltre, non era assolutamente possibile procedere a nuove assunzioni per garantire il normale funzionamento del consultorio.

A seguito dell'intervento dell'Ufficio si otteneva l'apertura del Consultorio per soli due giorni a settimana, nei quali era garantita la presenza di tutto il personale necessario (assistente sociale, ostetrica, ginecologa, ecc.).

1.3.3 Il Difensore Civico dalla parte dei diversamente abili per il trasporto pubblico gratuito

Numerosi cittadini si rivolgevano a questo Ufficio, per segnalare la situazione di disagio che si era creata a seguito del mancato rifinanziamento della legge regionale n. 44 del 2001, che prevedeva contributi per gli enti e le aziende di trasporto pubblico, allo scopo di consentire l'uso gratuito del servizio ai portatori di handicap.

Il rifinanziamento della legge avrebbe consentito alle persone diversamente abili, di usufruire di un servizio gratuito basato sul principio di solidarietà e di riconoscimento di una condizione che necessita di particolari attenzioni da parte delle Istituzioni.

In particolare il Difensore Civico chiedeva di prendere in considerazione la possibilità, per i diversamente abili, di avvalersi

di tali benefici a prescindere dalla fascia di reddito, così come avviene già per le forze dell'ordine.


La questione andava a toccare aspetti altamente umani e sociali e, pertanto, il Difensore Civico sensibilizzava sia il Presidente della Regione, che i competenti Assessorati della Giunta Regionale, affinché assumessero iniziative istituzionali appropriate.

L'Assessorato assicurava che, fin dal suo insediamento e con la massima priorità, aveva posto in essere ogni azione utile al fine di risolvere il problema creatosi a seguito del mancato rifinanziamento durante la precedente legislatura, a causa della mancata approvazione della disciplina normativa in materia di libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale.

Per quanto concerne l'abbattimento del requisito reddituale, l'Assessorato assicurava che avrebbe opportunamente valutato i suggerimenti dell'Ufficio, anche alla luce di una imminente riforma organica dell'intera materia.

1.4 DIRITTO ALLO STUDIO E PROMOZIONE CULTURALE

Stato delle pratiche



1.4.1 Erogazione fondi per trasporto disabili

Anche quest'anno sono state numerose le richieste indirizzate all'Ufficio relative alla mancata erogazione, da parte dei Comuni, dei fondi per il trasporto dei diversamente abili.

In particolare un cittadino segnalava di aver anticipato per vari mesi le somme necessarie al trasporto del proprio figlio a

scuola e, nonostante le reiterate richieste, il Comune di residenza si rifiutava di erogare il relativo contributo.


Interessato della questione, il Difensore Civico chiedeva informazioni al Comune competente, che ribadiva di essere ancora in attesa di ricevere dalla Provincia il saldo dei fondi per il servizio di trasporto scolastico relativo al primo semestre del 2009.

L'Ufficio competente offriva garanzia che contestualmente all'erogazione del saldo da parte della Provincia avrebbe immediatamente provveduto alla erogazione delle spettanze dovute agli aventi diritto in un'unica soluzione, in considerazione non solo della esiguità delle somme messe a disposizione a tale scopo, ma anche in virtù dei principi di efficienza, economicità ed efficacia che devono guidare l'attività amministrativa degli enti.


Il Comune, comunque, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso e dietro sollecitazione dell'Ufficio, provvedeva alla tempestiva erogazione, a titolo di acconto, di un terzo della somma dovuta all'interessato, anche per venire incontro alle specifiche esigenze familiari dello stesso.

1.5 IMPIEGO PUBBLICO E PREVIDENZA

Lavoro, Impiego pubblico e Questioni Previdenziali



Stato delle pratiche



L'anno 2009 ha registrato una diminuzione delle istanze di intervento per questioni concernenti le materie del pubblico impiego.

Maggiormente incisivo, invece, è stato l'intervento del Difensore Civico in campo previdenziale.

1.5.1 Liquidazione indennità buonuscita - Termine prescrizione

La vicenda riguarda la liquidazione dell'indennità di buonuscita da parte degli Istituti di Previdenza.


La problematica, in particolare, è concentrata nella individuazione del momento di prescrizione del diritto in quanto, secondo l'orientamento degli Istituti, il termine prescrizione decorre dal momento in cui è maturato il diritto all'indennità e non anche, invece, dalla data di adozione del correlato atto amministrativo di attribuzione del beneficio.

Il citato orientamento è stato pienamente confermato dalla giurisprudenza più recente.


La vicenda è stata meritevole di illustrazione, per segnalare ai soggetti interessati l'opportunità di inoltrare agli Istituti di Previdenza, formale richiesta di interruzione dei termini prescrizionali prima del decorso dei cinque anni dalla data di maturazione del diritto alla indennità di buonuscita ed evitare, di conseguenza, provvedimenti di diniego al beneficio economico fondati sulla eccezione di intervenuta prescrizione del diritto.

1.6 LAVORI PUBBLICI, POLITICA DELLA CASA ED URBANISTICA

Lavori Pubblici, Politica della casa e Urbanistica



Stato delle pratiche



Nel corso dell'anno 2009, l'Ufficio del Difensore Civico è stato chiamato ad affrontare diverse problematiche nel settore dell'Urbanistica.

In particolare, gli interventi hanno avuto una maggior concentrazione nelle problematiche relative agli espropri, agli oneri concessori in materia di sottotetti, alle varianti dei piani particolareggiati e alle autorizzazioni di passi carrabili.

1.6.1 Costruzione impianto eolico – Pagamento indennità esproprio

Un cittadino si è rivolto al Difensore Civico per segnalare il mancato pagamento del corrispettivo dovuto per l'occupazione di alcuni terreni, destinati alla realizzazione di un impianto eolico.

L'Amministrazione interessata ha prontamente evaso la richiesta di chiarimenti del Difensore Civico, specificando che il pagamento dell'indennità ha subito ritardo, in quanto occorreva acquisire dalla Società realizzatrice dell'impianto eolico gli atti tecnici relativi al frazionamento dei terreni, per la preliminare quantificazione delle somme spettanti ai proprietari a titolo di

indennità di espropriazione.

Congiuntamente alla quantificazione delle somme dovute, inoltre, l'Amministrazione ha evidenziato che il pagamento era subordinato anche al trasferimento delle risorse finanziarie da parte della Società realizzatrice dell'impianto eolico.

A seguito della avvenuta quantificazione delle somme dovute e del trasferimento delle risorse finanziarie, l'Amministrazione ha informato l'Ufficio del Difensore Civico della rimozione della causa ostativa al pagamento, con contestuale invito al soggetto espropriato a recarsi nei propri uffici per la riscossione dell'indennità di esproprio.

1.6.2 Recupero abitativo dei sottotetti – Sono dovuti gli oneri concessori

Appare di indubbio interesse la vicenda legata al versamento degli oneri concessori per il recupero abitativo di un sottotetto, da realizzare nell'ambito di un immobile di proprietà di un imprenditore agricolo realizzato con destinazione d'uso "zona agricola".

L'interessato illustra che all'esito favorevole della lunga procedura per il rilascio del permesso a costruire per il recupero del sottotetto, è insorta una diatriba in merito al versamento degli oneri concessori richiesti dal Comune per l'intervento di recupero.

In particolare, il Cittadino ha eccepito al Comune che l'art. 9 della c.d. legge Bucalossi, attualmente riprodotto dall'art. 17 comma 3 lett. a del DPR n.380/2001, esclude l'obbligo di versamento degli oneri concessori per gli immobili da realizzare nelle zone agricole.

A seguito della eccezione sollevata, su richiesta del Comune, è stato formulato dalla competente Direzione regionale un parere che ritiene sussistente l'obbligo del versamento degli oneri concessori.

Nella motivazione del parere, in particolare, viene evidenziato che alla fattispecie in esame non è applicabile la disciplina dell'originaria legge Bucalossi ma, al contrario, la normativa regionale in materia di sottotetti contenuta nell'art. 85 della L.R. n. 15/2004 che, sempre secondo le motivazioni espresse nel parere, costituisce una "norma speciale" assimilabile ad un condono e, pertanto, attributiva in via eccezionale di poteri sanatori sulle attività edificatorie, con conseguente obbligo di versare gli oneri

concessori previsti dal citato art. 85.

La vicenda è stata inserita nella presente relazione per esprimere una diversa linea interpretativa, ritenuta meritevole di essere portata a conoscenza dei lettori.

Fermo restando la meritevolezza e autorevolezza della motivazione espressa nel parere reso dalla Direzione regionale, appare al Difensore Civico che l'art. 85 della L.R. n. 15/2004 non contempra una situazione di "condono", in quanto non appare in alcun modo rinvenibile una forma di sanatoria di attività edificatorie realizzate in violazione delle previsioni urbanistiche.

L'art. 85 della legge regionale in esame, infatti, prevede unicamente la possibilità di un intervento di recupero dei sottotetti mediante una "ristrutturazione edilizia" che può essere realizzata anche in deroga agli strumenti urbanistici ma, in ogni caso, nell'ambito di un immobile perfettamente conforme alle regole e agli strumenti urbanistici e, pertanto, la disposizione in esame, appare estranea alla funzione di sanare una preesistente difformità dell'edificio esistente.

Questa considerazione sembra trovare conforto nella "ratio" della norma regionale proiettata, in sostanza, a definire un diverso

parametro di abitabilità delle superfici qualificate come sottotetti che consente, pertanto, di realizzare un adeguamento strutturale del sottotetto stesso alle nuove dimensioni richieste per la relativa abitabilità, nell'ambito, come già evidenziato, di un immobile perfettamente conforme alle regole e agli strumenti urbanistici.

**1.6.3 Variante piano particolareggiato centro storico -
Occorre verifica interesse culturale della
Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici**

Un Consigliere comunale ha richiesto l'intervento del Difensore Civico per verificare la legittimità del procedimento di approvazione del piano particolareggiato dei centri storici evidenziando, in particolare, il vizio della mancata richiesta alla Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici della preventiva valutazione di interesse culturale di alcuni edifici siti nella zona oggetto di variante.

Il Difensore Civico ha immediatamente investito della questione la Soprintendenza che, all'esito dell'istruttoria, ha ritenuto che gli edifici sono annoverabili tra i beni sottoposti a

tutela e, conseguentemente, ha invitato il Comune a sospendere la procedura di variante al piano particolareggiato dei centri storici nelle more del perfezionamento della verifica di interesse culturale.

In conclusione, il Comune ha inviato una nota con cui comunicava a questo Ufficio del Difensore Civico di aver avviato il procedimento di annullamento/revoca della deliberazione consiliare, relativa all'approvazione della variante al piano particolareggiato.

1.6.4 Passo carrabile - Obbligo autorizzazione per accesso ai box di autorimessa

Un cittadino ha espresso la propria posizione di disappunto in merito al rilascio della autorizzazione di passi carrabili, per l'accesso ai box di un immobile in corso di realizzazione da parte di una Società di investimenti immobiliari.

In particolare, l'Istante lamentava che il rilascio dei passi carrabili per l'accesso ai realizzandi box avrebbe determinato seri problemi di sosta per le vetture dei residenti, con contestuale difficoltà di attraversamento pedonale.

L'Amministrazione comunale ha prontamente evaso la richiesta di intervento del Difensore Civico, specificando che in adesione alla richiesta formulata dai cittadini residenti, il Comando dei Vigili Urbani aveva espresso nell'anno 2007 parere negativo sul rilascio di autorizzazione di passo carrabile, in quanto riteneva fondata la situazione di disagio lamentata dagli stessi residenti.

Il parere negativo non aveva carattere vincolante ai fini del rilascio del permesso a costruire ed è stato successivamente superato a seguito di sopralluogo effettuato nell'anno 2008, con cui si esprimeva la necessità dell'accesso carrabile al realizzando immobile, in quanto non esistevano altre possibilità di accesso alla rimessa delle auto.

La lettura della corrispondenza sulla questione, ha evidenziato che la normativa vigente prevede che l'Ente proprietario della strada deve rilasciare l'autorizzazione dei passi carrabili nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica e, pertanto, il rilascio del permesso a costruire che prevede la realizzazione di box per autorimessa implica, anche il connesso accesso per le autovetture.

La vicenda esaminata, dunque, pone in evidenza che le eccezioni per pregiudizi correlati a passi carrabili per l'accesso ai box di immobili da realizzare, devono essere sollevate nel corso di esame del relativo progetto oppure, a posteriori, attraverso le opportune contestazioni al permesso a costruire già rilasciato.

1.6.5 Sicurezza degli edifici scolastici

Diversi cittadini hanno chiesto l'intervento del Difensore Civico per problematiche attinenti alla sicurezza degli edifici scolastici e al rispetto dei tempi nella esecuzione di opere pubbliche.

Anche nell'anno 2009, gli interventi più rilevanti sono stati richiesti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

Sono state sollevate soprattutto problematiche inerenti l'assegnazione degli alloggi.

In subiecta materia, peraltro, nel rispetto della riserva di competenza in favore dei Comuni, il Difensore Civico è legittimato ad intervenire unicamente nei casi in cui l'Amministrazione competente è priva del proprio Difensore Civico.

Sono pervenute diverse richieste di intervento finalizzate ad affrontare e risolvere problemi di manutenzione, di igiene e di impianti di riscaldamento.

1.6.6 Gli oneri per la messa in sicurezza dell'impianto a GPL sono a carico dell'assegnatario

Un cittadino ha richiesto l'intervento del Difensore Civico in merito ad una questione inerente l'impianto di riscaldamento di un alloggio popolare.

L'ATER aveva autorizzato gli assegnatari degli alloggi a sostituire il vecchio impianto di riscaldamento a GPL con un impianto alimentato a metano, stabilendo che i relativi oneri fossero sostenuti dagli assegnatari stessi.

Successivamente, a causa dell'eccessiva onerosità dell'intervento di sostituzione, l'assegnatario decideva di rinunciare all'allaccio del metano adducendo, tra l'altro, che dal suo punto di vista le spese dell'intervento dovevano essere sostenute dall'ATER.


Alla mancata adesione dell'ATER sull'accollo degli oneri dell'intervento, l'Assegnatario ha continuato ad utilizzare l'impianto

a GPL che, a seguito di sopralluoghi dei vigili del fuoco, veniva dichiarato non a norma.


L'intervento del Difensore Civico ha chiarito che l'orientamento dell'ATER era condivisibile e che, pertanto, l'assegnatario poteva realizzare l'impianto a metano a sue spese oppure, alternativamente, provvedere, sempre a sue spese, a realizzare gli interventi necessari per mettere a norma l'impianto a GPL.


1.7 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Esito richieste di riesame ex art. 25 L. 241/90



Stato delle pratiche



Pareri

Anche l'anno 2009 è stato caratterizzato da incisivi e rilevanti interventi del Difensore Civico, sulle istanze di riesame del rifiuto opposto dalle Amministrazioni alle richieste di accesso agli atti, formulate dai cittadini.

Le decisioni di riesame disposte dall'Ufficio del Difensore Civico sono state accolte dalle Amministrazioni, che hanno puntualmente mutato l'originario indirizzo di diniego alla esibizione o visione dei documenti amministrativi.

A differenza del totale accoglimento delle istanze di riesame disposte nell'anno precedente, nel corso dell'anno 2009 un'Amministrazione ha ritenuto di confermare l'originaria posizione, di rifiuto di accesso ai documenti amministrativi.

È stato confermato anche per l'anno 2009, il costante impegno

del Difensore Civico sulle richieste prodotte da Consiglieri comunali, a garanzia del legittimo e corretto esercizio del diritto di informazione per l'espletamento del relativo mandato, secondo quanto disposto dall'art. 43 del D.lgs. n. 267/2000.

Si sono manifestati diversi casi in cui il Difensore Civico ha respinto la richiesta di riesame, in quanto le istanze di accesso erano preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni e, in altri casi, prive del requisito dell'interesse alla conoscenza dell'atto richiesto.

Nel corso dell'anno 2009, inoltre, il Difensore Civico ha ritenuto legittimo il differimento disposto dall'Amministrazione relativamente alla richiesta di accesso agli atti presentata da una Associazione, in quanto l'ostensione degli atti stessi avrebbe potuto ostacolare il normale svolgimento dell'azione amministrativa.

Appare opportuno evidenziare che le richieste di accesso immotivate ed infondate presentate dai cittadini rappresentano una percentuale quasi irrilevante rispetto ai casi di diniego opposti dalle Pubbliche Amministrazioni in base a rifiuti pretestuosi, che sicuramente non hanno rispecchiato il principio di trasparenza a cui dovrebbe ispirarsi l'azione amministrativa.

1.7.1 L'estrazione di copia è esente da imposta di bollo

In adesione alla richiesta di riesame disposta dal Difensore Civico, un Comune ha condizionato l'estrazione della copia di un permesso a costruire al rinnovo dell'istanza su carta bollata.

Su questo punto è nuovamente intervenuto il Difensore Civico segnalando che il rilascio delle copie, secondo quanto stabilito dall'art. 25 della Legge 241/1990, è subordinato unicamente al costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo.

La richiesta in esame non era soggetta a bollo per espressa esclusione disposta dal punto 14 della tabella B allegata al D.P.R. 29 ottobre 1972, rispetto alle domande finalizzate ad ottenere il rilascio di documenti esenti da bollo.

Anche su questo punto, il Comune ha favorevolmente accolto le osservazione del Difensore Civico, comunicando all'Istante la validità della originaria richiesta di accesso presentata in carta semplice.

1.7.2 Consiglieri Comunali - Le difficoltà di informazioni richieste sono spesso legate ad eccesso di carico lavoro

Il comportamento ostruzionistico che in qualche occasione è stato registrato nella richiesta di accesso formulata da Amministratori degli Enti locali, è sovente temperato da difficoltà organizzative degli Enti stessi, che hanno un organico significativamente ridotto rispetto ai compiti affidati.

Queste difficoltà sono rese ancora più manifeste negli Enti di minori dimensioni, in quanto sono gravati dagli stessi adempimenti di Enti più grandi, ma non hanno personale sufficiente per affrontarli nei modi e nei tempi previsti.

Dall'esame delle risposte formulate alle richieste di intervento del Difensore Civico sollecitate dai Consiglieri comunali, infatti, è emerso che spesso il personale dell'Ente era gravato da una pluralità e contestualità di adempimenti che non rendevano oggettivamente possibile la soddisfazione immediata e tempestiva delle istanze dei Consiglieri.

1.7.3 Ordinanza del Sindaco di divieto esibizione atti - Illegittimità e irrilevanza

Il caso in esame riguarda ancora una richiesta di accesso formulata da un Consigliere comunale di minoranza.

La vicenda merita una particolare attenzione in quanto il diniego di accesso alle osservazioni al P.R.G., era fondato su un provvedimento sottoscritto dal Sindaco che ordinava al Responsabile del Servizio Tecnico, di non rilasciare a cittadini e Consiglieri comunali le copie della variante al piano regolatore generali in corso di approvazione.

La richiesta di intervento del Difensore Civico ha indotto il Tecnico comunale a richiedere un parere al Segretario Comunale, per superare le perplessità sollevate dall'ordine di servizio in esame.

Il Segretario Comunale, con dovizia di argomentazioni, ha evidenziato che l'ottemperanza ad ordini illegittimi si pone come fonte di responsabilità penali e, pertanto, non è ravvisabile alcuna antiggiuridicità nella esibizione degli atti illegittimamente vietata dal provvedimento sindacale.

Il Responsabile dell'Ufficio tecnico, in conclusione, ha accolto l'istanza di riesame formulata dal Difensore Civico, mediante l'esibizione della documentazione richiesta del Consigliere comunale.

1.7.4 Atti soggetti a pubblicazione - L'istante non deve esplicitare l'esistenza dell'interesse

La questione riguarda la richiesta di riesame per il rifiuto di accesso inerente l'atto di nomina di un dirigente e dell'assetto organizzativo del relativo Servizio.

Il Difensore Civico ha ritenuto fondata la richiesta di riesame specificando, tra l'altro, che l'atto di nomina di un dirigente è un atto di organizzazione soggetto a pubblicità e, conseguentemente, l'Amministrazione deve ottemperare all'obbligo di pubblicazione dell'atto sul proprio sito internet mentre il richiedente, proprio in ragione del citato obbligo di pubblicità, non è tenuto ad esplicitare l'interesse che supporta la richiesta di conoscenza dell'atto.

1.7.5 Richiesta di riesame disattesa - Non condivisibili le motivazioni dell'Amministrazione

Alla determinazione del Difensore Civico di accogliere l'istanza di riesame presentata da una organizzazione sindacale per la conoscenza degli atti inerenti una procedura di conferimento di mansioni superiori, l'Amministrazione ha eccepito il difetto di legittimazione dell'organizzazione sindacale.

In particolare, l'Amministrazione ha addotto che l'istante era direttamente interessato alla procedura e, pertanto, non poteva agire come portatore di un interesse super individuale.

Questa situazione non era stata resa nota dall'Istante all'Ufficio del Difensore Civico, ma corre l'obbligo evidenziare che la richiesta di accesso presentata dal diretto interessato, esprime un interesse qualificato e differenziato alla conoscenza dell'atto e, pertanto, l'Amministrazione avrebbe dovuto prontamente soddisfare la richiesta stessa specificando, eventualmente, che la richiesta stessa non appariva meritevole

di accoglimento nella veste di rappresentante sindacale ma, sicuramente, non poteva essere disattesa nel ruolo di soggetto direttamente interessato.

1.8 VARIE

Sono sicuramente meritevoli di considerazione gli interventi effettuati dal Difensore Civico nell'ambito di questioni di carattere generale, in quanto hanno evidenziato una sensibile disponibilità delle Amministrazioni al rispetto del principio di trasparenza e di legalità.

1.8.1 Vendita patrimonio immobiliare - Necessità asta pubblica

Un Consigliere comunale ha ipotizzato alcuni vizi di legittimità, inerenti una procedura di vendita del patrimonio immobiliare del Comune.

In particolare, il Consigliere riteneva che la procedura di vendita immobiliare mediante asta pubblica, si poneva in contrasto con le norme sulle forme di pubblicità contenute nel "Regolamento comunale per l'alienazione del patrimonio immobiliare" e, pertanto, chiedeva l'intervento del Difensore Civico per rimuovere l'asserita situazione di illegittimità.

Il Comune ha prontamente aderito alla richiesta, comunicando all'Ufficio del Difensore Civico di aver sospeso la procedura di gara con contestuale impegno a rettificare il relativo bando, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità.

1.8.2 Verbali di Commissione decentrata - Rettifica atti di approvazione

E' ancora un Consigliere comunale che si rivolge al Difensore Civico, per segnalare che la deliberazione della Giunta comunale relativa alla presa d'atto dei verbali di commissione decentrata, inerente la progressione economica orizzontale, non rispecchiasse i pareri espressi dai componenti la commissione stessa.

In particolare, segnalava il Consigliere, che alla deliberazione giuntale fosse stato allegato un verbale dove si menzionava unicamente il parere contrario del Segretario, senza alcun riferimento al voto contrario espresso dal Consigliere comunale delegato.

L'Istante lamentava che il Consigliere delegato a distanza di due mesi dalla riunione della Commissione decentrata, comunicava al Comune di aver espresso parere favorevole in merito all'attribuzione della progressione economica al personale dipendente.

La comunicazione del Consigliere delegato, secondo quanto esposto dall'Istante, ha modificato la decisione di voto contrario espressa e regolarmente sottoscritta sul verbale ufficiale della Commissione, con un evidente sconvolgimento dei principi di veridicità, democraticità e valore legale dei voti espressi nell'organismo collegiale.

A seguito dell'intervento del Difensore Civico sulla questione in esame, il Comune ha comunicato che per ragioni di trasparenza amministrativa e di rimozione di ogni possibile vizio delle decisioni assunte in sede di Commissione decentrata, è stata disposta la revoca della deliberazione contestata specificando, comunque, che il parere del Consigliere delegato era irrilevante ai fini della formazione della volontà della Commissione, in quanto il Consigliere stesso partecipa alle riunioni in mera veste di uditore.

APPENDICE**Legge n. 127 del 15.5.1997****Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.****(Art. 16)****(Difensori civici delle regioni e delle province autonome)**

1. A tutela dei cittadini residenti nei Comuni delle rispettive Regioni e Province Autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna Regione e Provincia autonoma, i Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del Difensore civico nazionale, anche nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali;
2. I Difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

Legge n. 241 del 7.8.1990
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi

(Art. 25)

(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi) ⁽¹⁾

- a. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
- b. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
- c. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
- d. Decorso inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta

determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi

l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione ⁽²⁾.

- e. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ⁽³⁾.
- 1) bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di

dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente ⁽⁴⁾.

2) Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti ⁽⁵⁾.

-
- (1) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
 - (2) Comma così sostituito prima dall'art. 15, L. 24 novembre 2000, n. 340 e poi dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata nel comma 3 dell'art. 23 della stessa legge.
 - (3) Comma così modificato prima dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi dall'art. 3, comma 6-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
 - (4) Comma aggiunto dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
 - (5) Comma così sostituito dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

Legge regionale n. 126 del 20.10.1995**Istituzione del Difensore civico****Art. 1****(Istituzione e finalità)**

1. È istituito nella Regione Abruzzo l'Ufficio del Difensore civico;
2. Il Difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena autonomia e non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo, gerarchico o funzionale.

Art. 2**(Funzioni)**

1. Il Difensore civico assicura, nei limiti e con le modalità della presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi, posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa. Egli interviene nei casi di omissioni, ritardi, illegittimità o irregolarità riscontrati in atti e comportamenti:
 - a) delle Unità organizzative dell'Amministrazione regionale ⁽¹⁾;
 - b) degli enti, aziende o loro consorzi dipendenti dalla Regione, ivi comprese le Unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere;

- c) degli Enti locali nell'esercizio di funzioni attribuite o delegate dalla Regione;
 - d) degli Enti o aziende con partecipazione di capitale regionale.
2. Nei confronti delle altre Amministrazioni pubbliche operanti sul territorio regionale, il Difensore civico può:
- a) inviare segnalazioni qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, riscontri i casi previsti al comma 1 ⁽²⁾;
 - b) intervenire, limitatamente alla richiesta di notizie e alla presentazione di solleciti, per esigenze connesse all'espletamento del proprio mandato.

(1) Le parole "dell'attività amministrativa.....dell'Amministrazione regionale" sono state introdotte dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998 in sostituzione delle precedenti "dell'attività amministrativa. Egli interviene nei casi di omissioni, ritardi, illegittimità o irregolarità riscontrati in atti e comportamenti di Uffici e Servizi:

a) dell'Amministrazione regionale".

(2) Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998. La precedente lettera così recitava:

"a) inviare segnalazioni qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, riscontri i casi previsti al comma 1 del presente articolo, informandone il Presidente della Giunta regionale".

Art. 3

(Attivazione dell'intervento)

1. Il Difensore civico interviene:
- a) sulla base di un reclamo presentato dalle singole persone interessate, da persone giuridiche pubbliche o private, associazioni, formazioni sociali, portatori di interessi diffusi;
 - b) d'ufficio, nei confronti di casi di natura e contenuto analoghi a quelli

per i quali sia stato richiesto il suo intervento, nonché di casi di particolare rilevanza che in qualsiasi modo siano venuti a sua conoscenza.

2. Il reclamo di cui alla precedente lett. a), può essere presentato per iscritto o verbalmente. Nel secondo caso il Difensore civico può farlo verbalizzare e sottoscrivere dal reclamante.
3. Non possono ricorrere al Difensore civico:
 - a) i dipendenti della Regione e delle Amministrazioni indicate alle lett. b), c) e d) dell'art. 2 comma 1 per questioni concernenti il rapporto di lavoro;
 - b) i consiglieri regionali e gli amministratori o i dirigenti delle Amministrazioni indicate alle lett. b), c) e d) dell'art. 2, comma 1.

Art. 4

(Poteri istruttori)

1. Per l'assolvimento dei propri compiti, il Difensore civico può:
 - a) chiedere verbalmente o per iscritto, notizie comunque utili all'esame della questione trattata, consultare tutti gli atti e documenti ritenuti necessari ed ottenerne le relative copie. Gli uffici interessati sono tenuti a prestare la necessaria collaborazione al Difensore civico, senza potergli opporre il segreto d'ufficio.
 - b) accedere agli uffici per effettuare gli accertamenti necessari, anche tramite collegamenti con i sistemi informativi regionali;
 - c) convocare, senza vincolo di autorizzazione, il responsabile del procedimento ed i funzionari competenti a provvedere;

- d) prospettare situazioni di incertezza giuridica o di carenza normativa, formulando le proposte e i suggerimenti ritenuti opportuni.
2. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso in ragione del suo ufficio o che siano comunque da considerare segrete o riservate in base alle leggi vigenti.
3. Quando intervenga d'ufficio, il Difensore civico dà sollecita informazione dell'iniziativa al responsabile preposto al Servizio nonché agli organi rappresentativi degli enti interessati.

Art. 5

(Modalità dell'azione)

In caso di reclamo presentato dai soggetti indicati all'art. 3, comma 1, lett. a) il Difensore civico, nei termini previsti dalla normativa vigente, può:

- a) archiviare il reclamo per manifesta infondatezza, con adeguata motivazione che viene comunicata al reclamante;
- b) chiedere al funzionario responsabile di procedere ad un esame congiunto della questione oggetto del reclamo. A seguito di tale esame il Difensore civico, sulla base delle notizie raccolte e degli accertamenti compiuti, esprime verbalmente o per iscritto il suo parere al funzionario responsabile e al reclamante.

Qualora il reclamante lamenti un comportamento omissivo o dilatorio degli uffici in riferimento ad un procedimento amministrativo in corso, il Difensore civico procede all'esame di cui alla precedente lett. b),

successivamente egli, tenendo presente i principi fissati dalla legge n. 241 del 1990 ⁽³⁾ e successive modifiche, integrazioni e norme di attuazione, e le esigenze dell'ufficio interessato, fissa il termine entro il quale il procedimento deve concludersi e ne dà notizia al reclamante e all'assessore competente o all'amministratore o al dirigente delle Amministrazioni indicate alle lett. b), c) e d) dell'art. 2, comma 1.

Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore civico può proporre al Presidente della Giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta per la definizione del procedimento.

In ogni caso il Difensore civico può:

1. segnalare all'assessore competente o al dirigente o all'amministratore delle Amministrazioni indicate alle lett. b), c) e d) dell'art. 2, comma 1, le disfunzioni, le carenze e le inefficienze riscontrate, formulando proposte e suggerimenti per un migliore funzionamento degli uffici e dei servizi;
2. sollecitare i funzionari responsabili e l'assessore competente o il dirigente o l'amministratore di cui al precedente punto a) affinché provvedano in merito alle questioni sollevate;
3. chiedere l'apertura di un procedimento disciplinare a carico di funzionari o dipendenti per atti o comportamenti idonei a determinare una responsabilità disciplinare. Il provvedimento di archiviazione o di conclusione dell'azione disciplinare deve essere comunicato entro 15 gg. al Difensore civico.

L'Amministrazione è tenuta a precisare i motivi in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del Difensore civico.

Qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, il Difensore Civico venga a conoscenza di fatti:

1. che possono costituire reato, ne fa rapporto all'Autorità giudiziaria;
2. che possono comportare responsabilità contabile o amministrativa, li segnala alla Procura della Corte dei Conti ⁽⁴⁾.

Dell'avvenuta denuncia deve essere tempestivamente informato il Presidente della Giunta regionale o il Presidente del Consiglio regionale a seconda che l'oggetto della denuncia investa le strutture dell'una o dell'altra istituzione.

(3) L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192.

(4) I commi sesto e settimo sono stati introdotti dall'art. 1 della *L.R. n. 45 del 1998* in sostituzione del precedente comma sesto che così recitava:

"6. Il Difensore civico ha l'obbligo di denuncia:

- a) all'Autorità giudiziaria, qualora nell'esercizio delle sue funzioni sia venuto a conoscenza di fatti costituenti un reato;
- b) alla Procura regionale della Corte dei Conti, qualora nell'esercizio delle sue funzioni sia venuto a conoscenza di fatti costituenti un danno erariale. Dell'avvenuta presentazione della denuncia deve essere tempestivamente informato il Presidente della Giunta regionale".

Art. 6

(Relazione annuale)

- a) Entro il 31 marzo di ciascun anno il Difensore civico presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente, con eventuali proposte di modifiche normative o amministrative, anche in relazione alla struttura e al funzionamento degli uffici regionali, alla distribuzione delle competenze e all'assetto dei rapporti tra la Regione e gli enti locali e strumentali.

- b) Detta relazione, tempestivamente trasmessa ai Consiglieri regionali, è sottoposta entro 60 gg. all'esame del Consiglio regionale, previo parere della competente Commissione consiliare che, a tal fine, è tenuta a convocare il Difensore civico.
- c) La relazione del Difensore civico e le conclusioni del Consiglio regionale sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- d) Il Difensore civico può essere ascoltato dal Consiglio regionale in seduta pubblica su aspetti generali della sua funzione, nonché dalle Commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari afferenti alle materie di loro competenza.
- e) In casi di particolare importanza o urgenza il Difensore civico può inviare apposite relazioni:
- al Presidente della Giunta regionale per le opportune determinazioni;
 - al Presidente del Consiglio regionale, affinché venga posta all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea, previo parere della Commissione di vigilanza.
- f) L'ufficio di Presidenza pone a disposizione del Difensore civico i mezzi e gli strumenti per consentire un'adeguata informazione all'esterno della sua attività.

Art. 7

(Rapporti con i Comuni e le Province)

1. Il Difensore civico regionale promuove il coordinamento della propria attività con quella dei Difensori civici comunali e provinciali.

2. Il Consiglio regionale, su proposta del Difensore civico, può stipulare con Comuni e Province in cui operi un Difensore civico locale, apposite convenzioni che prevedano forme di coordinamento ovvero di esercizio unitario della difesa civica, senza distinzione tra sfera di funzioni proprie e sfere di funzioni delegate o attribuite dell'ente locale ⁽⁵⁾.
3. Nei Comuni e nelle Province sprovvisti di Difensore civico, la convenzione di cui al comma precedente può consentire al Difensore civico regionale di intervenire anche nelle materie proprie dell'ente locale ⁽⁶⁾.
4. Le convenzioni di cui al comma 3 devono prevedere l'impegno dell'ente locale interessato a porre a disposizione del Difensore civico: locali, servizi e personale adeguati alle funzioni da svolgere ⁽⁷⁾.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998

(6) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998

(7) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998

Art. 8

(Sede e organizzazione)

- a) Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate presso ciascun capoluogo di Provincia.
- b) Le strutture periferiche del Difensore civico sono ubicate:
 - a Pescara nella sede dell'Unità operativa di collegamento del Consiglio regionale;

- a Chieti e Teramo nelle sedi dei Centri di Servizi Culturali ovvero presso altre strutture regionali che dispongano di idonei locali.
- c) All'assegnazione dei locali provvedono, con propria ordinanza e sulla base di convenzioni da stipulare con il Difensore civico:
 - il Dirigente del Servizio Amministrazione del Consiglio regionale per le sedi di L'Aquila e Pescara;
 - il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio della Giunta regionale per le sedi decentrate di Chieti e Teramo.
- d) Per le esigenze connesse alla fase di primo impianto delle strutture del Difensore civico, l'Ufficio di Presidenza provvede a dotare le stesse delle attrezzature e dei mezzi necessari al loro funzionamento.
- e) La struttura organizzativa del Difensore civico è composta di un Servizio di Segreteria con la seguente dotazione organica:
 - 1 Dirigente amministrativo;
 - 1 Funzionario amministrativo;
 - 2 Istruttori direttivi;
 - 2 Istruttori amministrativi;
 - 3 Videoterminalisti;
 - 1 Operatore tecnico.
- f) In relazione a sopravvenute esigenze funzionali, l'Ufficio di Presidenza può disporre la variazione dei livelli, non superiori al 7°, e dei profili professionali non superiori all'8°, ferma restando la dotazione organica complessiva.
- g) La localizzazione delle Unità operative è disposta dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Difensore civico.
- h) All'Ufficio del Difensore civico può essere assegnato, nel limite di due unità, anche personale in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni statali o locali, nel rispetto delle norme vigenti. In relazione ai posti coperti con l'istituto del comando sono

resi indisponibili altrettanti posti vacanti nell'ambito delle qualifiche funzionali del ruolo del personale regionale.

- i) Il predetto personale dipende funzionalmente dal Difensore civico e può essere utilizzato presso la sede che lo stesso Difensore civico riterrà più opportuna in relazione alle esigenze strettamente connesse allo svolgimento della propria attività.
- j) E', inoltre, tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni.
- k) L'assegnazione del personale è disposta, sentito il Difensore civico, dall'Ufficio di Presidenza se trattasi di unità appartenenti all'organico del Consiglio regionale o dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto ed entro quindici giorni dalla richiesta formulata dall'Ufficio di Presidenza, se trattasi di personale ricompreso nell'organico della Giunta regionale.
- l) Il contingente di personale assegnato al Difensore civico fa parte dell'organico del Consiglio regionale e ad esso si applicano tutti gli istituti giuridici ed economici previsti dai CC.CC.NN.LL. del comparto.
- m) Gli oneri derivanti dal trattamento economico principale sono posti a carico del capitolo relativo al personale del Consiglio regionale mentre quelli derivanti da tutte le voci costituenti il trattamento accessorio gravano sul pertinente capitolo di spesa riferito al Difensore civico.
- n) Il personale assegnato alle sedi decentrate raccoglie le richieste di intervento nei confronti di uffici ed enti operanti nel rispettivo territorio provinciale, provvede all'istruttoria di massima e fornisce agli utenti le informazioni utili per avvalersi delle prestazioni del

Difensore civico.

- o) Per le indagini e questioni di particolare complessità, e nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il funzionamento del difensore civico, lo stesso può affidare incarichi di consulenza a istituti scientifici o a persone iscritte in appositi albi professionali ovvero a professionisti particolarmente esperti nelle materie trattate.
- p) Alle spese di funzionamento delle strutture di supporto dell'attività del Difensore civico, comprese quelle derivanti dal precedente comma ed escluse le spese relative alla fornitura di luce, riscaldamento, acqua e telefoniche, collegate con impianti centralizzati, nonché i servizi di fotoriproduzione e tipografici, ove esistenti, i cui oneri restano a carico delle strutture che ospitano le predette strutture, provvede l'Ufficio del Difensore civico, nei limiti annuali degli stanziamenti iscritti in bilancio, mediante aperture di credito ai sensi e per gli effetti della L.R. 23 novembre 1977, n. 66 recante: "Norme sulla gestione della spesa regionale tramite funzionari delegati".
- q) Tutti gli adempimenti che nella citata L.R. n. 66 del 1977 sono riservati alla Giunta regionale ed all'Ufficio di ragioneria del predetto organo spettano all'Ufficio di Presidenza ed all'Ufficio ragioneria e contabilità del Consiglio regionale ⁽⁸⁾.

(8) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998. Il precedente articolo così recitava:

1. Il Difensore civico ha sede presso il Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate presso ciascun capoluogo di provincia.
2. Gli Uffici del Difensore civico di Pescara, Chieti e Teramo sono ubicati rispettivamente nella sede di collegamento del Consiglio regionale e nelle sedi dei Centri di servizi culturali.
3. Al Difensore civico - che ne diviene il consegnatario - l'Ufficio di Presidenza assegna i mobili, gli arredi e le attrezzature necessari per l'espletamento del mandato.

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Difensore civico, provvede all'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico.
5. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Difensore civico ed è tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni".

Art. 9

(Requisiti e cause ostative)

- Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio regionale tra i cittadini che siano in possesso di diploma di laurea con significativa esperienza in campo giuridico e amministrativo e dei requisiti per l'elezione al Consiglio regionale. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni carica elettiva pubblica o di direzione politica e sindacale, nonché con attività di lavoro subordinato pubblico o privato. Le attività libero professionali non devono inibire la giornaliera assiduità delle funzioni di Difensore Civico. Nell'espletamento delle proprie funzioni il Difensore Civico è tenuto ad astenersi da attività professionali attraverso cui possa configurarsi qualsiasi forma di interesse.
- Ove la nomina riguardi i soggetti in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità, ai sensi della legge n. 154/1981, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di 5 giorni dalla data di insediamento o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.
- Al Difensore Civico si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 21 luglio 1983, n. 46, in materia di pubblicità della situazione

patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive; i documenti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della *L.R. n. 46/1983* sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ⁽⁹⁾.

(9) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 18 agosto 2004, n. 28. Il testo originario era così formulato: «Art. 9. Requisiti e cause ostative.

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio regionale tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti per l'elezione al Consiglio regionale. Non possono ricoprire l'incarico di Difensore civico i cittadini che siano stati candidati nelle competizioni elettorali politico-amministrative o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive o di direzione politica o sindacale negli ultimi 5 anni.
2. Ove la nomina riguardi i soggetti in condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità, ai sensi della legge n. 154 del 1981, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di 5 gg. dalla data di notificazione dell'avvenuta nomina o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.
3. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, con incarichi di direzione politica o sindacale e con l'esercizio continuativo di attività di lavoro autonomo o subordinato, di commercio o di professione.
4. Si estendono al Difensore civico le norme della L.R. 21 luglio 1983, n. 46 in tema di "Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive in alcuni enti".

Art. 10

(Nomine e durata in carica)

- a) Il Consiglio regionale, con il voto dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, nomina il Difensore civico tra i candidati che abbiano presentato domanda, nel termine e secondo le modalità fissati dall'Ufficio di Presidenza, allegando il relativo curriculum.
- b) Se dopo tre votazioni consecutive, da effettuarsi nella stessa seduta, nessun candidato raggiunge il quorum richiesto dal comma 1, il Consiglio procede ad ulteriore votazione, ed è nominato Difensore Civico il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati; qualora anche tale maggioranza non sia

- raggiunta, è nominato Difensore Civico il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.
- c) Il difensore civico dura in carica 5 anni e può essere riconfermato una sola volta.
- d) Può essere revocato con voto del Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.
- e) Almeno venti giorni prima della scadenza del mandato del Difensore Civico, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per provvedere alla nuova nomina. La convocazione è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'Ufficio.
- f) Si applicano al Difensore Civico le disposizioni di cui al D.L. 16 maggio 1994, n. 293 convertito nella legge 15 luglio 1994, n. 444 recante: *Disciplina della proroga degli Organi amministrativi* ⁽¹⁰⁾.

(10) Il presente articolo, già sostituito dall'articolo unico, L.R. 7 agosto 1996, n. 64, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 2, L.R. 18 agosto 2004, n. 28. Si riporta il testo precedente: «Art. 10. Nomine e durata in carica.

- 1 Il Consiglio regionale, con il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati, nomina il Difensore civico tra i candidati che abbiano presentato domanda, nel termine e secondo le modalità fissati dall'Ufficio di Presidenza, allegando il relativo curriculum.
2. Se dopo tre votazioni consecutive, da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale, nessun candidato ha raggiunto il quorum richiesto dal 1° comma del presente articolo, il Consiglio procede con ulteriore votazione e sarà nominato difensore civico il candidato che avrà riportato la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Il difensore civico dura in carica 3 anni e può essere riconfermato una sola volta.
4. Può essere revocato con voto del Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.
5. Almeno venti giorni prima della scadenza del mandato del Difensore civico, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per provvedere alla nuova nomina. La convocazione è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'Ufficio.
6. Salvi i casi di decadenza, le funzioni del Difensore civico sono prorogate sino all'entrata in carica del successore».

Art. 11**(Trattamento economico) ⁽¹¹⁾.**

- a) Al Difensore civico compete il 60% dell'indennità di carica stabilita per il Consigliere regionale dalla *L.R. 30 maggio 1973, n. 22*, e successive modifiche ed integrazioni nonché il trattamento di missione, ove dovuto, nei limiti di quanto spettante ai Dirigenti della Regione ⁽¹²⁾.

(11) Vedi anche l'art. 61, L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

(12) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 45 del 1998. Il precedente articolo così recitava:
"1. Al Difensore civico spetta il 60% delle indennità di carica e di presenza stabilite per i consiglieri regionali dalla *L.R. 30 maggio 1973, n. 22* e successive modifiche e integrazioni, nonché l'indennità di trasferta ed il rimborso spese di trasporto previsti per i consiglieri regionali".

Art. 12**(Norma finanziaria)**

- a) All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995, in lire 300.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:
- Cap. 323000 denominato "Fondo globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti", art. 47 L.R.C. n. 81 del 1977
 - in diminuzione lire 300.000.000;
 - Cap. 011438 (di nuova iscrizione e di istituzione al Sett. 01, Tit. 1, Ctg. 4) denominato "Spese connesse all'istituzione del Difensore

civico regionale"

- in aumento lire 300.000.000.

- b) Lo stanziamento della partita n 4, dell'elenco n 3, allegato al bilancio di previsione dell'esercizio in corso, è corrispondentemente ridotto.
- c) Per gli anni successivi, al finanziamento si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R.C. n. 81 del 1977.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Statuto della Regione Abruzzo

(Pubblicato sul BURA del 10 gennaio 2007)

Art. 82

(L'Ufficio del Difensore civico)

- a. L'Ufficio del Difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini; riferisce annualmente al Consiglio regionale;
- b. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio, con la maggioranza qualificata prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l'imparzialità e l'indipendenza;
- c. La legge promuove la istituzione della rete di difesa civica locale;
- d. La legge garantisce al Difensore civico autonomia di funzionamento e assegna al medesimo risorse finanziarie e di personale adeguate alle funzioni da svolgere.

Elenco dei Difensori Civici Regionali e delle Province Autonome

Difensore civico Provincia Autonoma di BOLZANO

Dott.ssa Burgi VOLGGER
Via Portici n. 22
39100 BOLZANO
Tel. 0471.301155 - Fax 0471.981229
posta@difesacivica.bz.it
www.consiglio-bz.org/difesacivica

Difensore civico Provincia Autonoma di TRENTO

Avv. Raffaello SAMPAOLESI
Galleria Garbari n. 9
38100 TRENTO
Tel. 0461.213201 - 213165 - Fax 0461.213206
N. verde 800 851026
difensore_civico@consiglio.provincia.tn.it
www.consiglio.provincia.tn.it/consiglio/difensore_civico.it.asp

Difensore civico Regione ABRUZZO

Avv. Giuliano GROSSI
Via Jacobucci n. 4 - 67100 L'AQUILA
Tel. 0862.644802 - Fax 0862.23194
N. verde 800238180
info@difensorecivicoabruzzo.it
www.difensorecivicoabruzzo.it

Difensore civico Regione BASILICATA

Dott. Catello APREA

Via Vincenzo Verrastro n. 6 (Palazzo Consiglio Regionale)

85100 POTENZA

Tel. 0971.274564 - Fax 0971.469320

difensorecivico@regione.basilicata.it

www.consiglio.basilicata.it/difensore_civico/dc.asp

Difensore civico Regione CAMPANIA

Dott. Vincenzo LUCARIELLO

Centro Direzionale Isola F/8

80143 NAPOLI

Tel. 081.7783111 - Fax 081.7783837

lucariello@consiglio.regione.campania.it

Difensore civico Regione CALABRIA

Mai nominato

Difensore civico Regione EMILIA-ROMAGNA

Dott. Daniele LUGLI

Viale Aldo Moro, n. 44

40127 BOLOGNA

Tel. 051.5276382 - Fax 051.5276383

N. verde 800 515505

DifensoreCivico@regione.emilia-romagna.it

Difensore civico Regione LAZIO

Dott. Felice Maria FILOCAMO
Via del Giorgione n. 18
00147 ROMA
Tel. 06.65932014 - Fax 06.65932015
N. verde 800866155
difensore.civico@regione.lazio.it
www.consiglio.regione.lazio.it

Difensore civico Regione LIGURIA

Dr.ssa Annamaria FAGANELLI
Viale Brigate Partigiane n. 2
16121 GENOVA
Tel. 010.565384 - Fax 010.540877
N. verde 800807067
difensore.civico@regione.liguria.it
www.regione.liguria.it

Difensore civico Regione LOMBARDIA

Dott. Donato GIORDANO
Via Giuseppina Lazzaroni n. 3
20124 MILANO
Tel. 02.67482465/67 - Fax 02.67482487
info@difensorecivico.lombardia.it
www.difensorecivico.lombardia.it

Difensore civico Regione MARCHE

Avv. Samuele ANIMALI
Corso Stamira n. 49
60122 ANCONA
Tel. 071.2298483 - Fax 071.2298264
difensore.civico@regione.marche.it
www.consiglio.marche.it

Difensore civico Regione MOLISE

Prof. Pietro DE ANGELIS
Via Monte Grappa n. 50
86100 CAMPOBASSO
Tel. 0874.604670 - Fax 0874.604681
difensore.civico@consiglio.regione.molise.it
www.regione.molise.it

Difensore civico Regione PIEMONTE

Avv. Antonio CAPUTO
Via Francesco Dellala n. 8
c/o Consiglio Regionale Piemonte
10121 TORINO
Tel. 011.5757387 - Fax 011.5757386
difensore.civico@consiglioregionale.piemonte.it
www.consiglioregionale.piemonte.it

Difensore civico Regione PUGLIA

Mai nominato

Difensore civico Regione SARDEGNA

Vacante

Difensore civico Regione SICILIA

Manca legge istitutiva

Difensore civico Regione TOSCANA

Dott. Giorgio MORALES

Via De' Pucci n. 4

50122 FIRENZE

Tel. 055.2387800 - Fax 055.210230

N. Verde 800018488

difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it

www.consiglio.regione.toscana.it/difensore/default.asp

Difensore civico Regione UMBRIA

Vacante

Difensore civico Regione VALLE D'AOSTA

Dott. Flavio CURTO

Via Festaz n. 52

11100 AOSTA

Tel. 0165.238868 - Fax 0165.32690

difensore.civico@consiglio.regione.vda.it

www.consiglio.regione.vda.it

Difensore civico Regione VENETO

Avv. Vittorio BOTTOLI

Via Brenta Vecchia n. 8

30171 MESTRE

Tel. 041.23834 - Fax 041.5042372

N. Verde 800294000

dc.segreteria@consiglioveneto.it

www.difensorecivico.veneto.it

Elenco dei Difensori Civici Locali

Comune di CEPAGATTI (PE)

Avv. Tecla DI GIOVANNI

Via R. D'Ortenzio n. 4 - 65012 CEPAGATTI (PE)

Tel. 085.97401 - Fax 085.974100

Comune di L'AQUILA

Avv. Vincenzo CALDERONI

Presso Municipio

67100 L'AQUILA

Comune di ORTONA (CH)

Dr. Tommaso GIANGRANDE

Via Cavour n. 34 - 66026 ORTONA (CH)

Tel. 085.90571 - Fax 085.9366037

Comune di PESCARA

Avv. Giovanni STRAMENGA

Piazza Italia n. 1 - 65100 PESCARA

Tel. 085.4283425 - Fax 085.4283315

Comune di VITTORITO (AQ)

Vacante

Via Roma n. 4 - 67030 VITTORITO (AQ)

Tel. 0864.727366 - 0864.727131 - Fax 0864.727100

Unione Comuni dell'Area Urbana CHIETI-PESCARA

Dr.ssa Manuela PIERDOMENICO

c/o Comune di Francavilla al Mare - Piazza S. Domenico, 1

Sedi: Comune di Francavilla al Mare, Montesilvano e Spoltore

Fax 085.4920213

Comunità Montana SIRENTINA ZONA "C" – SECINARO (AQ)

Avv. Maria Teresa MICCIOLA

c/o Comunità Montana Sirentina

Strada Provinciale 11 Sirentina n. 14

Tel. 0864.79175 - Fax 0864.797207

Difensore Civico Comunità Montana Vestina Zona "I"

Avv. Alessandro SANTORI

c/o Comunità Montana Vestina Zona "I"

Vico Catena, 3 - 65013 PENNE PE

Tel. 085.8270577 - Fax 085.8270966

